

Il meccanismo agevolativo prevede la concessione di un contributo in conto capitale alle imprese che ne abbiano fatto richiesta direttamente alle banche convenzionate⁷⁰ le quali curano l'istruttoria delle domande e stilano le graduatorie regionali sulla base di indicatori prestabiliti.

Il CIPE determina l'importo complessivo delle risorse e, anno per anno, le distribuisce tra le diverse aree e, per ciascuna unità territoriale, determina le quote destinate alla contrattazione programmata e agli accordi di programma.

Sulla base delle graduatorie regionali, sono agevolati programmi nei quali è più consistente l'apporto finanziario delle imprese; quelli che presentano incrementi occupazionali più elevati; quelli che richiedono l'aiuto minore.

Una disciplina minuziosa, di derivazione non solo legislativa ma predisposta anche dal Ministro attraverso apposite direttive, è rivolta al sistema dei controlli, svolti non solo dalle banche nella fase istruttoria delle domande ma anche successivamente durante l'avanzamento dei progetti e prima del saldo finale; a tali controlli si è aggiunta l'attività ispettiva con le modalità indicate nella direttiva del Ministro dell'Industria, datata 31 luglio 1997 che, a partire dal 1998, ha interessato un campione di imprese, pari al 10% delle 11.000 finanziate con i primi due bandi di attuazione della legge (secondo semestre 1996 - primo semestre 1997).

⁷⁰ Finora sono 26 Banche, prescelte previo bando di gara, per garantire una più capillare presenza sul territorio di sportelli incaricati non solo della gestione dei fondi ma anche di fornire informazioni e assistenza alle imprese.

L'Amministrazione ha fatto, tuttavia, presente che il controllo sugli indicatori utilizzati per la formazione della graduatoria⁷¹ - che costituiscono requisiti da verificare anche a consuntivo rispetto alla valutazione effettuata in via previsionale - è possibile solo in parte in sede di accertamento finale sulle spese sostenute e sui risultati immediati conseguiti giacchè, ad esempio, il raggiungimento dei livelli occupazionali preventivamente indicati e l'impatto ambientale richiedono un più ampio respiro temporale, essendo legati all'entrata a regime degli impianti.

Allo stato, dalla data di concreta operatività della legge risultano effettuati quattro bandi⁷² per un ammontare complessivo di 17.959 domande agevolate⁷³ il 60,7% delle quali localizzate nel Mezzogiorno⁷⁴; il maggior numero di domande si registra per le piccole imprese con oltre il 75% del totale, il minore per le grandi imprese con l'8,3%.

⁷¹ Gli indicatori cui è subordinata la posizione in graduatoria sono 5: il primo è pari al valore del capitale proprio che l'azienda investe nell'iniziativa, rapportato al totale dell'investimento programmato; il secondo è pari al rapporto tra il numero di occupati attivati dal programma e l'ammontare degli investimenti programmati, il terzo è costituito dal rapporto tra l'agevolazione massima consentita e quella richiesta: il rapporto è più alto al diminuire della richiesta; il quarto è il cosiddetto indicatore di priorità regionale, costituito dalla somma di tre punteggi parziali assegnati all'ubicazione dell'intervento, al settore di attività, alla tipologia dell'investimento; il quinto indicatore, infine, denominato "indicatore ambientale" prende a riferimento gli impegni che l'impresa assume rispetto alle politiche di tutela ambientale.

⁷² 20 novembre '96; 30 giugno '97; 14 agosto '98; 18 febbraio '99.

⁷³ 6.393 domande agevolate per il I bando; 4.229 per il II; 3.488 per il III e 3.844 per il quarto; le domande ammesse alle agevolazioni in un bando, ma non soddisfatte per insufficienza di fondi si aggiungono a quelle pervenute col bando successivo.

⁷⁴ Il dato rappresenta la media delle percentuali dei singoli bandi che hanno registrato la più alta percentuale - pari al 72,8% - nel III bando.

L'ammontare medio degli investimenti è maggiore nelle aree del Mezzogiorno, così come è superiore la prospettiva di nuova occupazione; i programmi localizzati nel Mezzogiorno presentano immobilizzi minori per occupato⁷⁵.

Le agevolazioni concesse per ogni nuova unità occupata presentano un notevole scarto tra Regioni del Mezzogiorno e Centro-nord; infatti a causa della maggiore intensità di aiuto, corrisposto al Mezzogiorno, contro i 35 milioni per unità, spettanti alle aree del Centro-Nord, si registrano per il Sud 107 milioni. Analoga differenza, per le altre regioni, si riscontra nel rapporto tra l'ammontare delle agevolazioni e quello degli investimenti⁷⁶.

Le risorse disponibili hanno consentito agevolazioni per poco meno del 50% delle domande ritenute ammissibili dalle banche, con una netta prevalenza (oltre il 74%) delle piccole e medie imprese che, comunque, in base alla legge hanno diritto alla riserva del 50% delle risorse⁷⁷.

⁷⁵ 3,3 miliardi nel Sud contro 3 miliardi del Centro Nord; relativamente all'incremento occupazionale 14,2 unità contro 10,5; gli immobilizzi per occupato sono dell'ordine di 231 miliardi per unità contro i 287,5 miliardi del resto del Paese.

⁷⁶ I contributi concessi rappresentano mediamente il 33% degli investimenti previsti ma in effetti incidono per il 46,5% nel Mezzogiorno e per il 12,3% nel Centro Nord.

⁷⁷ In valore assoluto i volumi più consistenti di immobilizzi si registrano nelle piccole imprese della Campania (5.784,3 miliardi), Puglia (3.540,1 miliardi), Sicilia (3.312,6 miliardi) e Calabria (2.805,7 miliardi).

I settori maggiormente interessati sono quello alimentare e delle bevande; quello degli autoveicoli; le industrie metallifere e chimiche.

Inoltre, circa il 25% dei programmi agevolati ai sensi della legge in oggetto riguarda i "settori innovativi" che investono in attività tecnologicamente avanzate: industria chimica specializzata; informatica; microelettronica e telecomunicazioni.

Un aspetto qualificante della legge è rappresentato dal “tiraggio” delle risorse comunitarie - che nei programmi cofinanziati sono ammontate a 7.500 miliardi - e dalla partecipazione, a partire dal terzo e quarto bando, di imprese a partecipazione estera, i cui programmi (153) sono stati ammessi alle agevolazioni.

A metà giugno 1998 è stato effettuato il primo monitoraggio rivolto al 90% dei programmi agevolati ex lege n. 488/92, ammessi ai benefici a seguito dei primi due bandi.

Gli investimenti realizzati - pari a circa 15.000 miliardi - rappresentano circa la metà di quelli complessivamente previsti (27.176 miliardi); gli investimenti ultimati rappresentano 1/3 delle domande agevolate, con una velocità di realizzazione più elevata al Centro-Nord⁷⁸, giustificata da investimenti unitari di minore impegno finanziario e scarsa incidenza di nuovi impianti⁷⁹, la cui realizzazione, invece, comporta tempi lunghi.

Circa le erogazioni effettuate dalle banche, l'82,5% (I e II quota) delle agevolazioni spettanti alle imprese assegnatarie delle risorse del primo bando e l'intera I quota del secondo bando risultano trasferite ai beneficiari, per un

⁷⁸ 61% al centro Nord; 43% nel Mezzogiorno.

⁷⁹ I nuovi impianti rappresentano nel Centro-Nord meno di 1/3 degli investimenti finanziati, mentre nel Mezzogiorno rappresentano più della metà del totale delle iniziative.

importo complessivo di 4.444 miliardi pari all'84% delle risorse disponibili presso le banche⁸⁰.

Relativamente agli effetti occupazionali, l'Amministrazione ritiene prematuro esprimere un giudizio prima che siano trascorsi dai 24 ai 48 mesi dall'avvio dell'investimento, tenuto conto della complessità e della dimensione dei programmi finanziati; ciò premesso, la verifica effettuata sugli investimenti evidenzia un sostanziale rispetto delle previsioni⁸¹.

I controlli e le ispezioni hanno provocato, per il I e II bando, complessivamente 335 revoche totali, 82 delle quali riguardanti investimenti nel Mezzogiorno, con disimpegno dei finanziamenti già accordati per 220 miliardi di agevolazioni.

Per quanto si riferisce allo stato di attuazione del terzo bando (primo bando semestrale del 1998) sono state presentate quasi 16 mila domande, 12.410 delle quali istruite positivamente: le agevolazioni sono state però concesse solo a 3.488 programmi, data la limitatezza dei fondi.

⁸⁰ L'impresa può prelevare quote del contributo accreditato presso la banca concessionaria qualora il programma abbia raggiunto uno stato di avanzamento proporzionale alla disponibilità da incassare (33,3% per la prima, 66,6% per la seconda, 100% per l'ultima). La prima disponibilità può essere erogata anche a titolo di anticipazione, previa fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Per i programmi più brevi, l'erogazione delle agevolazioni può avvenire in due quote, del 50% ciascuna, la 1 entro un mese dalla concessione, l'altra dopo un anno a condizione che il programma si concluda entro 24 mesi dalla domanda.

⁸¹ L'incremento occupazionale ammonta a 36.521 unità pari ad oltre il 95% di quello indicato nelle domande (38.308 unità). Passate esperienze tuttavia consigliano di proseguire, sia pure a campione, il monitoraggio occupazionale che potrebbe nel tempo, anche in presenza di un mercato sostanzialmente stabile - manifestare cadute dell'occupazione.

I persistenti problemi di copertura finanziaria hanno indotto l'Amministrazione a formulare alcuni suggerimenti di cui è cenno in altra parte della presente relazione⁸² circa le possibili alternative coadiuvanti le disposizioni della legge n. 488/92 e complementari agli strumenti da questa adottati.

Le agevolazioni concesse sono ammontate a 3.842 miliardi, 1.457 miliardi dei quali già erogati.

Le ispezioni previste dal provvedimento ministeriale del luglio 1997, già citato, hanno interessato 150 iniziative⁸³ oltre 100 delle quali già concluse.

Circa, invece, il secondo bando semestrale del 1998, non si hanno dati definitivi in conseguenza del differimento del termine di scadenza per la formazione delle graduatorie a fine gennaio 1999; risultano presentate 4.648 nuove domande, cui si sono aggiunte circa 6000 domande provenienti dalla graduatoria del bando precedente e non agevolate per l'insufficienza dei fondi.

Complessivamente, dall'1.1. al 31.12.98 risultano emessi 2.149 decreti di concessione definitiva⁸⁴.

Come già accennato, la legge n. 488/92 riguarda anche interventi cofinanziati dalla UE, gestiti e contabilizzati dalla medesima contabilità speciale

⁸² Vedi paragrafo 1.2

⁸³ Su 904 imprese da assoggettare ad ispezioni.

⁸⁴ 533 si riferiscono ad iniziative ubicate nel Mezzogiorno e 1.616 ubicate nel Centro Nord.

n. 1726 in quanto ricadenti nelle aree depresse, e relativi a “servizi reali” (P.O.M.)⁸⁵.

Nel corso del 1998 sono pervenute 1.497 istanze e sono stati emessi 1.275 provvedimenti di concessione per 106,6 miliardi di agevolazioni, 17,2 miliardi dei quali erogati a titolo di anticipazione.

A carico della medesima contabilità nel corso del 1998 sul capitolo 7075 sono stati erogati 35 miliardi all'Abruzzo per il sostegno dell'occupazione nelle piccole e medie imprese.

Legge n. 341/95 - art. 1 - contabilità speciale n. 1729 - Interventi automatici per le aree depresse.

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 266/97 le modalità e i tempi di accesso ai benefici previsti dalla legge - consistenti in bonus fiscali per l'acquisto di macchinari e impianti destinati ad attività produttive da parte delle imprese del settore estrattivo e manifatturiero e dei servizi ammissibili ai benefici della legge n. 488/92 - sono stati modificati e resi più concorrenziali rispetto ad altre forme agevolative e complementari.

⁸⁵ Programma operativo multiregionale “Industria, Artigianato e Servizi alle Imprese”: prevede sostegni per l'attuazione del piano strategico (business plan) anche mediante forme di assistenza tecnica (alle piccole e medie imprese) e di tutoraggio; inoltre, le imprese possono ottenere il sostegno finanziario per l'acquisto dei servizi reali indicati nel business plan quali informatica e trasferimenti tecnologici e consulenze tecniche ed economiche. L'aiuto è pari al 50% della spesa sostenuta dall'impresa per l'acquisto dei servizi correlati all'investimento, non è cumulabile con altre simili provvidenze previste a livello centrale, regionale o comunitario, e non può essere corrisposto ad imprese appartenenti allo stesso gruppo delle fornitrici.

Nel corso del 1998, a fronte di risorse pari a 808 miliardi⁸⁶ sono state presentate istanze per 1.321 miliardi di agevolazioni.

Per consentire il rispetto dei tempi ristrettissimi, fissati per l'esame delle domande e la concessione dei benefici, l'Amministrazione si è rivolta agli Istituti bancari convenzionati, in analogia ai procedimenti agevolativi della legge n. 488/92 e con le medesime modalità.

Il favore con il quale sono state accolte le provvidenze in oggetto ha fatto sì che le agevolazioni, inizialmente accordate a tutte le istanze accolte - nella misura del 61% dell'agevolazione massima consentita - siano state successivamente elevate al 75% in virtù di nuove risorse attinte dal Fondo unico di cui all'art. 52 della legge n. 448/98, con un onere aggiuntivo di circa 1000 miliardi. Al 31.12.98 risultano emessi bonus fiscali per 88,1 miliardi.

Decreto legislativo n. 76/90 - Testo unico - Contabilità speciale n. 1728 (Artt. 27 ex 21 e 39 ex 32 della legge n. 219/81).

La gestione degli interventi post terremoto degli anni 1980-81 realizzati in Campania e Basilicata ai sensi della legge n. 219/81 è stata assunta dal Ministero dell'Industria, commercio e artigianato - limitatamente ai settori di competenza -

⁸⁶ Costituiti da 500 miliardi di stanziamenti e 308 miliardi derivanti dagli esercizi precedenti.

Il consistente aumentato ricorso alle agevolazioni in argomento è confermato dal confronto tra le 2.305 domande pervenute nel 1997 e le 7.737 istanze del 1998 che hanno non solo esaurito ma sopravanzato le risorse inizialmente disponibili.

a partire dal maggio 1993 e si riferisce esclusivamente alle attività di completamento delle iniziative a suo tempo ammesse a contributo.

L'analisi effettuata nel contesto delle aree depresse è giustificata dalla collocazione territoriale degli interventi e dall'affidamento della gestione al medesimo organo (FIT).

Gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 21 della legge n. 219/81 - ora art. 27 del Testo Unico n. 76/90 - consistono in contributi a favore della ricostruzione e riparazione degli impianti industriali, distrutti o danneggiati dal sisma.

I contributi riconducibili all'art. 32 della legge n. 219/81 - ora art. 39 del predetto Testo unico - fanno invece riferimento: a) alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali su aree appositamente attrezzate; b) alla realizzazione di attrezzature di servizio adeguate alle accresciute esigenze sociali determinate dall'industrializzazione e da costruire anche al di fuori delle aree di cui al punto a); c) alla realizzazione delle infrastrutture interne a servizio dei nuovi stabilimenti di cui al punto a) e delle infrastrutture esterne (ad esempio la grande viabilità⁸⁷).

Circa lo stato di attuazione degli interventi diretti alla ricostruzione o alla riparazione degli stabilimenti preesistenti al sisma (ex art. 21 ora 27) su 1010

⁸⁷ Dalla competenza del Ministero dell'Industria è esclusa la ricostruzione delle opere pubbliche e l'edilizia residenziale, attribuite al Ministero dei Lavori Pubblici e agli Enti locali secondo le rispettive competenze.

Le attività di cui ai punti a) b) e c) per le infrastrutture interne sono denominate "opere private"; quelle relative alle infrastrutture esterne del punto c) vengono denominate "opere pubbliche".

domande quelle ammesse a contributo sono state 672: per 282 di queste è intervenuta l'approvazione del collaudo finale ed è stato erogato il contributo definitivo mentre per altri 44 casi è ancora in corso l'istruttoria diretta all'approvazione dei collaudi già espletati⁸⁸.

Gli interventi ancora in sospeso ammontano a 120 per 24 dei quali è in corso il preavviso di revoca del contributo⁸⁹.

Come già anticipato in altra parte della presente relazione, sulla gestione in argomento si è pronunciata la Corte in Sezione di controllo, con deliberazione n. 111/98 che, nel censurare l'iter procedimentale e i risultati della gestione, ha evidenziato ritardi, assenze di controlli e irregolarità, peraltro non imputabili al Ministero dell'Industria, subentrato in data successiva ai provvedimenti contestati.

⁸⁸ La mancata chiusura delle pratiche di liquidazione, a distanza di anni dalle deliberazioni di concessione e di liquidazione dei benefici, è dipesa dalla dichiarazione dell'illegittimità di ben 516 ordinativi di pagamento, risalenti agli anni 1985-86, la cui contabilità - soggetta anche all'epoca al controllo successivo della Corte - malgrado sollecitata è pervenuta con anni di ritardo e ha formato oggetto delle deliberazioni della Corte - in Sezione del Controllo - n. 12 e 13 del 1995 e n. 113 del 1998.

Il Ministero dell'Industria ha dovuto, pertanto riesaminare e riproporre, rettificati, i provvedimenti censurati.

Di questi, 484 sono già stati ammessi a registrazione; sui restanti sono state formulate dalla Corte ulteriori osservazioni che l'Amministrazione sta vagliando.

⁸⁹ La quantificazione definitiva del contributo interviene dopo l'approvazione del collaudo finale con il conteggio delle spese ritenute ammissibili previa sottrazione delle penali eventualmente da trattenere per inadempienze rispetto al disciplinare.

Con l'approvazione del collaudo e la liquidazione di quanto eventualmente ancora dovuto si chiude la pratica contributiva e si liberano le fidejussioni a suo tempo accese dalle ditte a garanzia delle anticipazioni ricevute.

Per contro, la revoca del contributo non esaurisce l'attività dell'Amministrazione che, da un lato, deve curare il procedimento di recupero delle somme eventualmente già corrisposte a titolo di anticipazione attraverso il Ministero delle Finanze o l'insinuazione nel passivo fallimentare, ove l'impresa sia fallita, e, dall'altro, deve spesso fronteggiare un contenzioso giuridico-amministrativo con le ditte e con i curatori fallimentari.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 219/81 (ora art. 39) che prevede la concessione di contributi per nuove iniziative industriali da realizzare in 20 nuove aree attrezzate⁹⁰ e la realizzazione delle infrastrutture precedentemente specificate (punti b) e c) sono state a suo tempo ritenute ammissibili a contributo 252 nuove iniziative industriali⁹¹ su 309 domande e 29 infrastrutture necessarie alla funzionalità degli agglomerati industriali (infrastrutture interne) a fronte di 338 richieste.

Al 31.12.98 le agevolazioni sono ammontate a 60 miliardi comprensivi dei saldi alle ditte (80), alle commissioni di collaudo (200) ai periti del tribunale. Inoltre, sono in corso 7 procedimenti di transazione.

Relativamente alla realizzazione delle infrastrutture esterne (opere pubbliche) secondo notizie fornite dall'Amministrazione sono state concluse le istruttorie riguardanti la realizzazione di quattro grandi strutture viarie che comporteranno investimenti totali per 180 miliardi.

Le opere pubbliche realizzate o in corso di realizzazione, e i lotti ancora liberi o revocati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 266/97 dovranno essere

Nel corso del 1998 sono intervenuti 19 decreti di revoca che hanno portato a 228 il totale delle revoche finora disposte.

⁹⁰ 12 nuove aree sono state individuate in Campania e 8 in Basilicata.

⁹¹ Sono stati messi a disposizione delle nuove industrie anche 252 lotti di terreno attrezzato. Le agevolazioni previste per la realizzazione degli stabilimenti coprono fino al 75% della spesa.

Per 84 iniziative è intervenuto il provvedimento di revoca, per inadempienze rispetto agli obblighi assunti o per intervenuto fallimento.

I lotti liberi o revocati possono essere riassegnati a cura dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) competenti per territorio; le richieste per la riassegnazione di lotti sono 115.

trasferiti ai consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI) competenti per territorio entro giugno 1999, giusta il verbale d'intesa firmato nel luglio 1998⁹².

Quanto sin qui esposto in ordine all'attuazione dei programmi di ricostruzione e di sostegno della produzione industriale, conseguenti al terremoto degli anni 1980-1981, si presta ad alcune considerazioni di carattere generale, che solo marginalmente sono riconducibili a responsabilità del Ministero dell'Industria ma che tuttavia vanno evidenziate.

Il programma di ricostruzione industriale post terremoto ha costituito un'occasione per rivedere e migliorare la collocazione e la produzione industriale delle regioni colpite. Tuttavia, le condizioni poste in concreto alla ricostruzione hanno facilitato l'insorgenza di fenomeni distorsivi e devianti rispetto agli obiettivi ipotizzati, soprattutto derivanti dai tempi lunghi dell'attuazione e da gravi carenze nei controlli.

Come sottolineato dalla Corte - nella deliberazione n. 111/98 citata - in occasione dell'analisi della gestione riguardante le spese di riparazione, adeguamento funzionale o delocalizzazione degli impianti industriali colpiti, gli acconti fissati all'85% del contributo - concessi per facilitare la ripresa tempestiva della produzione industriale - nel concreto hanno costituito quasi una

⁹² Al riguardo risultano nello stesso periodo sottoscritti l'accordo tra il Ministero dell'Industria e le Regioni interessate, i Consorzi e il Ministero del Tesoro Bilancio, nonché quello tra la Presidenza del Consiglio e il Ministero del Tesoro Bilancio, (cui il Ministero dell'Industria ha fornito il supporto tecnico), con i Consorzi, in ordine all'inserimento delle opere pubbliche realizzate ai sensi della legge n. 219/81 nel Contratto-Quadro d'Area per il Cratere.

forma di risarcimento che non ha stimolato la conclusione degli interventi programmati; sono state riscontrate inaccettabili incongruenze tra danni effettivamente subiti e accertati e contributi riscossi in misura di molto superiore al dovuto per presunti adeguamenti funzionali; le numerose perizie di variante e suppletive presentate nel corso degli anni hanno progressivamente elevato i contributi in proporzione all'aumento degli investimenti; tali perizie risultano approvate anche successivamente al blocco dei rapporti attivi e passivi fissato al 31.1.91 dal decreto legislativo n. 76/90; altre censure hanno riguardato la mancata fissazione di termini per la conclusione degli interventi e di un limite massimo alla concessione dei benefici, limite per contro fissato per gli interventi da effettuare ai sensi dell'art. 32 (24 miliardi).

Per quanto, invece, si riferisce alle nuove iniziative industriali finanziate ai sensi dell'art. 39⁹³, in disparte le valutazioni di merito che spettano ad altra articolazione della Corte, in questa sede non possono che richiamarsi le osservazioni precedentemente formulate circa l'eccessiva dilatazione dei tempi di attuazione degli interventi che a distanza di quasi vent'anni risultano ancora in itinere o addirittura in fase progettuale.

⁹³ La relativa gestione è oggetto di un'istruttoria della Corte, analoga a quella condotta per gli interventi dell'art. 21.

3.3.3 Sviluppo, regolamentazione e vigilanza del settore manifatturiero

Le agevolazioni all'industria manifatturiera non esauriscono le competenze dell'Amministrazione, finalizzate anche allo sviluppo e alla competitività delle imprese industriali e commerciali.

Tale attività, che si accompagna alla vigilanza e alla regolamentazione del settore industriale anche a livello interorganico e sovranazionale, è svolta dalla Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, le cui competenze si estendono, inoltre, al settore dell'industria aeronautica, alle aree di crisi ambientale, alla vigilanza sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, agli interventi cofinanziati dalla Comunità Europea.

Circa l'attività di regolamentazione del settore manifatturiero, i problemi che si pongono con maggior frequenza hanno riguardo, da un lato, ai risvolti della salvaguardia ambientale - cui peraltro fanno riferimento numerose direttive comunitarie da recepire nell'ordinamento nazionale - e, dall'altro, alla composizione di vertenze tra imprese e organizzazioni sindacali degli addetti all'industria, particolarmente impegnative in presenza di crisi aziendali.

Per evidenziare tempestivamente le problematiche riguardanti gli andamenti emergenti nei vari settori sono stati istituiti osservatori permanenti: ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 481/94, infatti, è stato istituito l'Osservatorio per il settore siderurgico⁹⁴ e per il settore chimico; più recentemente, si è aggiunto

⁹⁴ L'Osservatorio provvede, tra l'altro, alla rilevazione e all'esame dei dati riguardanti il mercato dei prodotti siderurgici, con il controllo dell'evoluzione delle capacità produttive, degli investimenti e dell'occupazione; alla verifica dell'attuazione dei progetti di ricostruzione finanziati ex art. 1 - Il comma

l'Osservatorio permanente per il settore tessile - abbigliamento e calzature (Sistema Moda)⁹⁵.

Particolare attenzione è stata posta alle problematiche derivanti dall'esigenza di salvaguardare l'ambiente da possibili contaminazioni industriali: la lavorazione di materiali inquinanti in sé o per le modalità di trattamento⁹⁶ e le soluzioni più adeguate per il corretto smaltimento dei rifiuti industriali hanno costituito occasione di incontro, anche a livello comunitario, e di accordi tra Amministrazione e gruppi industriali.

A tal fine è attualmente alla firma un accordo di programma per Genova-Cornigliano - stipulato dall'Amministrazione con i ministeri dei trasporti, lavoro, ambiente, con la Regione Liguria e la Provincia e il Comune di Genova, nonché con le organizzazioni sindacali e i gruppi imprenditoriali interessati - che prevede il consolidamento e lo sviluppo di attività siderurgiche compatibili con le esigenze ambientali, da conseguire mediante la dismissione delle attività inquinanti e il recupero di tutta la forza lavoro⁹⁷.

lett. b) - della legge n. 481/94; allo studio delle caratteristiche dei prodotti e a ogni altra attività di ricognizione, studio ecc. Composta dal Presidente e 12 membri in qualità di esperti e rappresentanti di Amministrazioni e categorie interessate (Ministeri delle Finanze e della Sanità e Federazioni delle Imprese siderurgiche e commerciali), nel corso del 1998 non ha comportato oneri finanziari, previsti per il 1999 in lire 200.000 a componente per riunione.

⁹⁵ Istituito con DDMM 25 novembre 1998 (Comitato Direttivo e Segreteria Tecnica) cui partecipano rappresentanti delle Amministrazioni Centrali e delle categorie interessate (Ministero Lavoro, Commercio con l'Estero, Tesoro e Finanze, oltre al Ministero dell'Industria e Uniontessile Confapi, Confartigianato, ANCI, AIMPES, FILTEA-CGL, FILTA-CISL, UILTA-UIL).

Il funzionamento dell'Osservatorio non comporta oneri finanziari.

⁹⁶ Quali ad. es. il settore chimico e la lavorazione del cuoio e dei pellami in genere.

⁹⁷ L'accordo è intervenuto dopo il confronto con la Comunità Europea che lo ha autorizzato previa verifica di compatibilità con le regole del Trattato. Sono in corso nel settore altri piani di riconversione.

Analogo accordo di programma è stato stipulato con le imprese chimiche di Porto Marghera.

Ancora in tema di regolamentazione, è stato predisposto il decreto legislativo di riordino delle Stazioni Sperimentali (enti vigilati dall'Amministrazione) attualmente all'esame del Dipartimento per la Funzione Pubblica; in ottemperanza al termine del 31.7.99, fissato dalla legge di delega n. 59/97, entro tale data il provvedimento dovrebbe essere approvato.

Circa lo stato di attuazione dei programmi cofinanziati dalla Comunità Europea nel corso del 1998 si è pervenuti alla chiusura dei programmi 89/93 delle Regioni obiettivo 2 e sono iniziati i procedimenti di finanziamento dei programmi 1994/99, particolarmente di quelli per i quali il Ministero - Direzione generale in argomento - è soggetto attuatore degli studi di fattibilità (Programma PMI obiettivo 1-2 e 5b, adattamento delle PMI al mercato unico) e competente ad erogare le sovvenzioni globali (sovvenzione globali FESR).

Ai sensi del regolamento comunitario n. 2064/97 che ha previsto l'esecuzione da parte degli Stati membri di controlli finanziari sulle iniziative cofinanziate con fondi strutturali - è stato costituito un apposito gruppo di lavoro, con il supporto tecnico dell'IPI, che ha iniziato le verifiche e i controlli sul